

MINISTERI

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale

Ufficio I - Strumenti finanziari e integrazione economica dell'Unione europea

COMMISSIONE EUROPEA.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 9.2.2026

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5299 che approva il programma "RP Piemonte ESF+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia. CCI 2021IT05SFPR012.

Documento allegato



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.2.2026
C(2026) 904 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9.2.2026

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5299 che approva il programma "RP Piemonte ESF+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia

CCI 2021IT05SFPR012

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9.2.2026

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5299 che approva il programma "RP Piemonte ESF+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia

CCI 2021IT05SFPR012

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2022) 5299 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione C(2023) 5578 della Commissione, è stato approvato il programma "RP Piemonte ESF+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia.
- (2) In data 23 dicembre 2025 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma. La richiesta era corredata di un programma riveduto, in cui l'Italia proponeva modifiche del programma di cui alla presente decisione di esecuzione in seguito alla valutazione complementare del riesame intermedio del programma, comprendenti anche priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP e alle priorità dedicate di cui agli articoli 12 bis del regolamento (UE) 2021/1057² per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio.
- (3) La modifica del programma consiste nell'introduzione di una nuova priorità dedicata VI "STEP", che contribuisce agli obiettivi specifici "4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutti", "4.6. Istruzione e sistemi di formazione inclusivi e di qualità", e ai settori strategici di cui all'articolo 12 bis.

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

² Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

- (4) Conformemente all'articolo 5 bis del regolamento (UE) 2021/1057, l'Italia ha riassegnato almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate stabilite a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2021/1057.
- (5) La modifica del programma comprende inoltre la revisione dei target 2029 degli indicatori di output e di risultato esistenti per la maggior parte degli obiettivi specifici del programma nell'ambito delle priorità I "Occupazione", II "Istruzione e formazione", III "Inclusione sociale", IV "Occupazione giovanile" e V "Assistenza tecnica" al fine di rispecchiare la riassegnazione delle risorse da queste priorità alla nuova priorità dedicata VI di cui sopra; la riduzione del tasso di cofinanziamento di tutte le priorità esistenti dal 40 % al 37.5 %; alcuni aggiornamenti e adeguamenti minori di indicatori, campi di intervento, tabella 12 e appendice 3.
- (6) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la richiesta di modifica del programma presentata dall'Italia è motivata dalla valutazione delle esigenze regionali evidenziate dalla valutazione complementare del riesame intermedio del programma e dall'opportunità di promuovere lo sviluppo di competenze pertinenti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie STEP. La richiesta indica inoltre l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi definiti nel programma ed è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (7) Conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, il comitato di sorveglianza, nella riunione in data 11 dicembre 2025, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma, tenendo conto del testo del programma riveduto e del relativo piano di finanziamento.
- (8) La Commissione ha valutato il programma riveduto e non ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (9) Il programma modificato, soggetto ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, dovrebbe pertanto essere approvato.
- (10) Conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese che diventano ammissibili in seguito alla modifica del programma oggetto della presente decisione di esecuzione sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica.
- (11) La decisione di esecuzione C(2022) 5299 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2022) 5299 è così modificata:

1. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

È approvato il programma "RP Piemonte ESF+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio

2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 10 giugno 2022, modificato da ultimo dal programma riveduto presentato nella sua versione definitiva in data 23 dicembre 2025.";

2. l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma "RP Piemonte ESF+ 2021-2027" approvata dalla presente decisione sono ammissibili a decorrere dal 23 dicembre 2025.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9.2.2026

Per la Commissione
Roxana MÎNZATU
Vicepresidente esecutiva



IT

ALLEGATO

“ALLEGATO II

Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)

Numero dell'obiettivo specifico del JTF/dell'obiettivo strategico oppure assistenza tecnica	Priorità	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione (a)=(g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
4	I	Pubblico	FSE+	Più sviluppate	42.900.000,00	33.989.485,00	8.910.515,00	71.500.000,00	71.500.000,00		114.400.000,00	37,5000000000%
4	II	Pubblico	FSE+	Più sviluppate	135.379.121,00	113.269.091,00	22.110.030,00	225.631.869,00	225.631.869,00		361.010.990,00	37,4999999308%
4	III	Pubblico	FSE+	Più sviluppate	139.275.000,00	116.113.661,00	23.161.339,00	232.125.000,00	232.125.000,00		371.400.000,00	37,5000000000%
4	IV	Pubblico	FSE+	Più sviluppate	137.127.330,00	115.392.793,00	21.734.537,00	228.545.550,00	228.545.550,00		365.672.880,00	37,5000000000%
4	VI	Pubblico	FSE+	Più sviluppate	52.716.690,00	52.716.690,00	0,00	0,00	0,00		52.716.690,00	100,0000000000%
TA36(4)	V	Pubblico	FSE+	Più sviluppate	19.768.758,00	16.605.574,00	3.163.184,00	32.947.930,00	32.947.930,00		52.716.688,00	37,5000000000%
Totale			FSE+	Più sviluppate	527.166.899,00	448.087.294,00	79.079.605,00	790.750.349,00	790.750.349,00		1.317.917.248,00	39,9999999848%
Totale generale					527.166.899,00	448.087.294,00	79.079.605,00	790.750.349,00	790.750.349,00		1.317.917.248,00	39,9999999848%

”